

Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione
della Università Agraria di Collelungo Sabino

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di agosto, alle ore sedici e minuti trenta.

(01-08-2019)

In Rieti, nel mio studio via Marchetti n.6.

Avanti a me Dott. Paolo Angelini, Notaio in Rieti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Università Agraria di Collelungo Sabino, con sede in Casaprotta, frazione Collelungo Sabino (RI), via della Parrocchia n.3, codice fiscale 80016920573, già costituita a norma della Legge 4 agosto 1994 n.397, il cui statuto è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 27 dicembre 1994;

è presente il signor

Mazzatosta Mario, nato a Roma il 4 dicembre 1948 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale MZZ MRA 48T04 H501Q, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del predetto Ente.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che in questo luogo, giorno ed ora è stato regolarmente convocato, a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione del predetto Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta di modifica dello Statuto Sociale e della denominazione sociale in Dominio Collettivo della comunità di abitanti di Colle lungo, o più brevemente Dominio Collettivo (DC) di Colle lungo;

- che sono presenti numero 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente Mazzatosta Mario, come sopra generalizzato, del Vice Presidente signora Teodori Maria Pia, nata a Rieti il 13 dicembre 1955;

dei Consiglieri:

- Paoletti Luigi, nato a Poggio San Lorenzo (RI) L'8 marzo 1947;

- Carapacchio Manuele, nato a Rieti il 18 aprile 1991;

- Bernardini Lorenzo, nato a Rieti l'11 settembre 1991;

essendo i consiglieri Pirri Riccardo dimissionario e Mazzatosta Marco assente giustificato; il tutto come da foglio presenze agli atti dell'Università Agraria di Collelungo Sabino;

che pertanto il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciò premesso

mi richiede di far constare col presente verbale dello svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il comparente stesso che chiamato me Notaio a fungere da segretario e constatata la regolare convocazione del Consiglio, dichiara validamente aperta la seduta, dopo di ch ,

prendendo subito la parola, invita i presenti a prendere in esame l'unico punto all'ordine del giorno.

In ordine al punto in discussione il Presidente ricorda:

- che il consiglio di amministrazione di questa Università Agraria in data 3 aprile 2019 e con deliberazione n.1, ha adottato la bozza del nuovo statuto della Università Agraria;

- che in data 22 giugno 2019, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea consultiva degli utenti non ha espresso proposte formali di modifica alla bozza di statuto sottoposta al suo esame;

- che il consiglio di amministrazione della Università Agraria di Collelungo Sabino è convocato per approvare, in seconda lettura ed in via definitiva, il nuovo statuto della Università Agraria di Collelungo Sabino.

Tuttavia fa presente il Presidente, è opportuno e nell'interesse dell'Ente introdurre, nella bozza di statuto già definita nell'iter di approvazione, alcune modeste modifiche: alcune, in linea con quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, finalizzate ad una possibile ed auspicato riconoscimento della Università Agraria di Collelungo Sabino come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) in vista delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3, comma 189, legge 23/12/1996, n.662 e un'altra ad introdurre una clausola di "chiusura" e raccordo dello statuto alla legislazione vigente.

Lo stesso illustra e riepiloga le dette modifiche come appresso:

A.

a. all'art.4 al comma 3, dopo le parole "I beni di cui al presente articolo" adde "sono di interesse paesaggistico ex art.142 lett.b) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e sono tutelati per legge; essi....";

b. dele ultimo comma;

B.

a. all'art.5, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il DC di Colle lungo, che non persegue scopo di lucro ma solo quelli di solidarietà, utilità e promozione sociale della comunità di cui è espressione, opera per la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in cui la proprietà collettiva è inclusa, dei diritti di collettivo godimento, delle cose d'interesse artistico e storico appartenenti alla comunità di abitanti di Collelungo ed amministra il complessivo patrimonio collettivo in modo produttivo, sostenibile e nell'interesse della collettività titolare di esso, in conformità del presente statuto ed a norma e per le finalità di cui alla legge 168/2017";

b. dopo il 3 comma sono aggiunti:

I. il comma 4 "Per i fini istituzionali di cui al presente potrà porre in essere tutte le attività direttamente connesse ad essi, mentre non potrà svolgere attività diverse da quelle. A tali fini esso è tenuto ed obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione. Fatti salvi i diritti di uso civico praticati e riconosciuti è espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del DC";

II. il comma 5 "Il DC non potrà estinguersi fin tanto che esista la comunità di Collelungo; in tal caso i beni del dominio collettivo potranno essere devoluti a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Solo in caso di mancata elezione degli organi del DC, il patrimonio collettivo sarà gestito dal Comune con amministrazione separata devolvendo gli utili di ge-

stione a favore esclusivo della comunità di Collelungo e per fini di pubblica utilità";

III. il comma 6 "Il DC potrà chiedere di essere riconosciuta, ai sensi ed ai fini dell'art.3, comma 189 legge 23/12/1996 n.662, quale "organizzazione non lucrativa di utilità sociale e, in caso di riconoscimento, aggiungerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico) la detta locuzione ovvero l'acronimo "ONLUS";

C - adde art.21 "Per quanto non previsto si applicano le norme di cui alla L. 168/2017 e, in quanto compatibili con il presente statuto, gli artt.14-42 del codice civile".

Si apre una discussione sulle dichiarazioni del Presidente, al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la proposta del Presidente,

Ritenuto di condividere appieno lo spirito e le finalità della proposta del Presidente, con votazione unanime espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, approva la proposta del Presidente e, di conseguenza, il nuovo statuto della Università Agraria di Collelungo Sabino che, nella versione integrata dalle proposte di modifica, previamente sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dando atto che, conseguentemente, l'Università agraria di Collelungo Sabino, assume da oggi la nuova denominazione di "Dominio collettivo della comunità di abitanti di Colle lungo" o più brevemente" Dominio collettivo (DC) di Colle lungo (Casaprota - Rieti).

Infine il Consiglio manda al Presidente per tutti gli adempimenti conseguenti alla registrazione del presente atto, alla sua trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., alla iscrizione del DC nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Rieti ed al riconoscimento del DC da parte dell'Agenzia delle Entrate come "organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

In particolare si dà atto, ai fini delle conseguenti formalità ipotecarie e catastali, che l'Ente è proprietario degli immobili elencati in allegato allo statuto, che ad ogni buon fine qui si riportano:

nel Comune di Casaprota (RI)

in catasto terreni:

a) foglio 3, particelle:

- 16, are 84.40,

- 25, ettari 13.25.80

- 26, are 56.70

- 56, are 16.30

b) foglio 4, particelle:

- 44, ettari 23.91.50

- 56, are 62.80

- 57, are 15.20

c) foglio 11, particelle:

- 31, ettari 3.75.10

- 68, ettari 10.40.80

- 216, are 10.00

d) foglio 7, particelle:

- 122, ettari 7.33.30

- 13, ettari 4.77.60 (Modello 26)

- 21, ettari 7.79.00

- 42, ettari 7.72.10 (Modello 26)

- 55, ettari 1.17.60

- 54, ettari 3.58.50 (Modello 26)

- 82, are 1.50

in catasto dei fabbricati:

- foglio 10, particella 84 sub.7, categoria A/6, classe 1, vani 2,5, superficie catastale totale: 88 mq. totale escluse aree scoperte: 88 mq., rendita Euro 23,24, via della Parrocchia n.3, piano T-1.

Esaurito l'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore sedici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto a carico dell'Ente.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e scritto in parte di mia mano, ma da me letto con l'allegato statuto al comparente, che a mia domanda lo ha approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla verità e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette.

Occupà: pagine tre per intero e fin qui della quarta di un foglio.

Firmato: Mario Mazzatosta

Paolo Angelini

DOMINIO COLLETTIVO DELLA COMUNITA' DI COLLE LUNGO
STATUTO

ART. 1 - Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di Collelungo Sabino, già costituita a norma della L. 4 agosto 1894 n. 397 dalla comunità di uomini ivi insediata ed attualmente frazione del Comune di Casaprota (RI), a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168, assume la denominazione di Dominio Collettivo della comunità di abitanti di Colle lungo, o più brevemente Dominio collettivo (DC) di Colle lungo (Casaprota – Rieti).

Il Dominio collettivo di Colle lungo, nel prosieguo del presente atto indicato come Ente, per effetto della suddetta norma, è dotato della potestà di autonormazione, ha personalità giuridica di diritto privato e costituisce ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Colle lungo

Art. 2 Sede dell'Ente

Il D. C. di Colle lungo ha sede legale nella frazione di Collelungo Sabino Via della Parrocchia, 3 presso la Casa di San Clemente ed è titolare del sito web www.uacollelungosabino.it


Art. 3 – Stemma dell'Ente e sigillo

Lo stemma ed il sigillo dell'ente sono quelli utilizzati dalla comunità sotto lo stato ecclesiastico.

Art.4 – Patrimonio dell'Ente e diritti di uso civico

Il patrimonio o demanio civico del DC di Colle lungo è costituito:

- 1) da terreni di originaria proprietà collettiva intestati alla UA di Collelungo Sabino, e riportati nell'allegato A al presente statuto sui quali la comunità degli utenti ha diritto di pascolo e legnatico;
- 2) da altre eventuali proprietà fondiari, immobili urbani e rustici, già accatastati nel catasto gregoriano alla Comunità di Colle lungo ma non più intestati ad essa nel vigente Catasto terreni e nel NCEU, per i quali l'attuale intestazione catastale non sia legittimata da atti pubblici di trasferimento della proprietà;
- 3) dai diritti esercitati sul corpo idrico del Fiume Farfa quali il ricavo di forza motrice per l'alimentazione dei mulini, l'abbeveraggio di bestiame, il lavaggio di indumenti, l'esercizio della libera pesca, del transito e della comunicazione intervalliva, la frequentazione del fiume a scopo di svago e relax. .



Il patrimonio dell'ente potrà essere integrato da eventuali acquisti onerosi, lasciti e donazioni liberali.

I beni di cui al presente articolo sono di interesse paesaggistico ex art 142 lett. h) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sono tutelati per legge; essi, sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili. La destinazione dei terreni resta quella originaria agro-silvo-pastorale.

2

Art.5 – Attività e finalità dell'Ente

Il D.C. di Colle lungo, che non persegue scopo di lucro ma solo quelli di solidarietà, utilità e promozione sociale della comunità di cui è espressione, opera per la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in cui la proprietà collettiva è inclusa, dei diritti di collettivo godimento, delle cose d'interesse artistico e storico appartenenti alla comunità di abitanti di Collelungo ed amministra il complessivo patrimonio collettivo in modo produttivo, sostenibile e nell'interesse della collettività titolare di esso, in conformità del presente statuto ed a norma e per le finalità di cui alla legge 168/2017.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo alla comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti (produzione, salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, tutela del patrimonio culturale e del paesaggio), garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Previa stipula di apposita convenzione, basata sul principio di leale collaborazione, potrà esercitare anche compiti e funzioni eventualmente attribuite e/o delegate dal Comune a riguardo della frazione.

Per i fini istituzionali di cui al presente articolo il D.C. potrà porre in essere tutte le attività direttamente connesse ad essi, mentre non potrà svolgere attività diverse da quelle. A tali fini, esso è tenuto ed obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione. Fatti salvi i diritti di uso civico praticati e riconosciuti è espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del D. C.

Indennità


2

Il D.C. non potrà estinguersi fin tanto che esista la comunità di Collelungo; in tal caso i beni del dominio collettivo potranno essere devoluti a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Solo in caso di mancata elezione degli organi del DC, il patrimonio collettivo sarà gestito dal Comune con amministrazione separata devolvendo gli utili di gestione a favore esclusivo della comunità di Collelungo e per fini di pubblica utilità'.

Il DC potrà chiedere di essere riconosciuta, ai sensi ed ai fini dell'art. 3, comma 189, legge 23/12/1996, n. 662, quale "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e, in caso di riconoscimento, aggiungerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la detta locuzione ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art.6 - Comunità degli Abitanti ed utenti

Tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nella frazione di Collelungo Sabino e che abbiano almeno 18 anni, sono titolari dei diritti collettivi di godimento (utenti). Il loro esercizio è disciplinato da apposito regolamento.

Possono divenire utenti, a condizione che ne facciano espressa richiesta, anche i cittadini naturali della frazione (ovvero i loro coniugi) ma non più residenti e cittadini non residenti ma titolari di aziende agricole o proprietari di case di abitazione o fondi rustici. Tutti insieme formano la comunità di abitanti di Collelungo, cui intesta il dominio collettivo.

Tutti gli utenti hanno diritto di elettorato, attivo e passivo.

Art. 7 – Lista degli utenti


Tutti gli utenti sono iscritti nell'apposita lista, che deve indicare:

- a) Cognome e nome
- b) Indirizzo
- c) Numero Utente
- d) Sesso

La lista è formata dal Consiglio di gestione ed è depositata e visibile presso la sede dell'Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche del D.C. .

Art. 8 - Iscrizione degli utenti

In qualunque periodo dell'anno si può presentare domanda per l'iscrizione nella lista degli utenti del D.C.

The image shows several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is visible in the center, partially overlapping the signatures. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signatures are written in a cursive style.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio delibera sull'accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione agli interessati che possono ricorrere al Collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi .

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che rientrano nella previsione di cui al precedente art. 6.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti elettori, e se iscritti, decadono:

- gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza passata in giudicato (in corso di giudizio essi devono autosospendersi dalle eventuali funzioni coperte);
- gli utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno due anni, fino a quando non avranno saldato il debito.

Art. 9 – Cancellazione dalla lista degli utenti.

La cancellazione dalla lista degli utenti elettori avviene per rinuncia con semplice comunicazione scritta. Inoltre la cancellazione ha luogo:


- per mancato rispetto dello statuto ;
- per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni;
- per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'ente e/o i suoi amministratori;
- per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti elettori potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione dell'Assemblea degli utenti, previo accertamento da parte del Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione.

L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa ed entro 10 giorni dalla predetta informativa può presentare la sue osservazioni al Presidente dell'ente che riferirà al Consiglio di gestione che deciderà provvisoriamente, fatta salva la decisione definitiva dell'Assemblea degli utenti. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell'art. 24 C.C.

Art. 10 Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.

Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono :

Luigi Caporale

Reccini

- a- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- b- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di Casaprota.

ART.11 – Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- a. l'Assemblea degli utenti
- b. il Consiglio di gestione
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Probiviri.



Art. 12 - Assemblea degli utenti

L'Assemblea degli utenti è composta da tutti gli utenti iscritti nelle liste elettorali dell'Ente.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. L'Assemblea è di norma convocata in un giorno festivo o pre-festivo, con apposito avviso pubblico, entro il mese di aprile di ciascun anno .

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesto da affiggersi nell' Albo dell' Ente presso la Piazza XXIV Maggio (la Rota) e del paese ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

Art.13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a. esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3, comma 1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7, ed esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017 .
- b. elegge il Consiglio di gestione determinandone preventivamente il numero dei componenti ma sempre in numero dispari, ed il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente.
- c. approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- d. approva ogni regolamento ritenuto utile ed opportuno.
- e. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 14- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione.

Qualsiasi Utente, che non sia stato eletto consigliere o sia a questi congiunto o affine, può candidarsi all'elezione a membro del Collegio purché non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.



The image shows several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular stamp with a dotted border. The text inside the stamp is partially obscured by the signatures but appears to contain the words "TAOLO FU" and "PROBIVIRI". The signatures are written over and around the stamp.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio di gestione, delle cui sedute deve essere informato, senza diritto di voto.

Art. 15 – Il Consiglio di gestione o Consiglio

Il Consiglio di gestione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli utenti dell'ente previa determinazione del numero dei componenti. Esso resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea ed ha il potere/dovere di formulare proposte ad essa sui vari punti all'odg.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.


Entro il mese di dicembre del quinto anno della consiliatura, il Consiglio convoca entro tre mesi l'Assemblea degli utenti inserendo all'ordine del giorno le elezioni del nuovo Consiglio di gestione. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di gestione per eleggere il Presidente.

Art. 16 Luogo delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con avviso inviato mediante fax, telegramma o posta elettronica o sms, ma in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, anche con minimo preavviso purché consti l'invio dell'invito.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is partially visible in the center, containing some illegible text. The page number '7' is printed in the bottom right corner.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

Alle adunanze consiliari partecipa il segretario, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di gestione verrà pubblicata nell' Albo dell' Ente presso la Piazza XXIV Maggio (la Rota) ed, eventualmente anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile

Art. 16 – Il- Presidente dell'Ente: elezione e competenze

Il Presidente dell'ente viene eletto dal Consiglio universitario di gestione entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia, nei successivi 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno quattro consiglieri. Trascorso inutilmente anche il detto termine, il Consiglio è sciolto. Il segretario dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta la comunità di abitanti e l'Ente nei rapporti esterni, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti, propone al Consiglio di gestione la nomina del segretario e sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

Luigi Cavallotti
[Signature]
[Signature]

Distintivo del Presidente è la fascia verde recante lo stemma dell' Ente.

rt. 17 - Cessazione dalla carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio amministrativo;
- c- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;

9

Art. 18 – Il segretario dell'Ente

Le funzioni di segretario dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di amministratore e/o Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 5 anni.

Il segretario dell'ente è nominato con deliberazione del Consiglio di gestione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di gestione e può essere rinominato.

Art. 19 Compiti del segretario.

Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce ed adempie a tutte le incombenze che il Consiglio potrà affidargli

In caso di mancata nomina del segretario il Consiglio di gestione lo sostituisce nelle funzioni assegnando ai diversi consiglieri compiti specifici per la sua sostituzione.

Art. 20 Gestione Finanziaria e contabile

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno;

Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

Il D.C. è tenuto, per la gestione della liquidità, ad avvalersi del servizio di tesoreria.




Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato, di norma, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso contrario il Consiglio di gestione può autorizzare l'esercizio provvisorio limitando le spese alla sola ordinaria amministrazione. In ogni caso esso deve essere approvato non oltre la data di approvazione del consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 21

Per quanto non previsto si applicano le norme di cui alla L. 168/2017 e, in quanto compatibili con il presente statuto, gli artt. 14-42 del codice civile.

10

W. Cavallotti *W. D'Alagni*
Reccini



Allegato A -Stato patrimoniale del Dominio collettivo

Terreni

Boschi F	Part	Part. 409 ha	are	centiare	
	3	16	0	84	40
	3	25	13	25	80
	3	26	0	56	70
	3	56	0	16	30
	4	44	23	91	50
	4	56	0	62	80
	4	57	0	15	20
	11	31	3	75	10
	11	68	10	40	80
	11	216	0	10	0
			49	474	460
Pascolo					
	7	3	7	35	30
	7	13	4	77	60
	7	21	7	79	0
	7	42	7	72	10
	7	55	1	17	60
			26	280	160
Uliveto					
	7	54	3	58	50
Seminativo					
	11	82	0	1	50
			78	813	720
			86,202		

Fabbricati

Via della Parrocchia n. 3, PT, 1

Foglio	Numero	Sub	Cat.	Classe	Consistenza	Rendita
10	84	7 a/6	1	2.5	23.24	

Luigi Tapetolo

